

11 Ott  
2016

SEGNALIBRO %

FACEBOOK | 7

TWITTER | 6

STAMPA | ,

## TAG

Scadenza

Edilizia sanitaria

Strade

Per approfondire

=

## LAVORI PUBBLICI

## L'intervento/1. Prevenzione sismica, sanzioni più precise per le inadempienze sulle verifica degli edifici strategici

Giorgio Lupoi\*

Negli ultimi 10 anni è stato speso oltre 1 miliardo per l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli interventi. La strada intrapresa è corretta anche se alcune azioni sono state disordinate e non finalizzate

Il terremoto del mese scorso ha riproposto il problema della vetustà ed inadeguatezza di parte del patrimonio edilizio nazionale riguardo al rischio sismico. La stampa, come suo costume quando si verificano tragedie di questa portata, ha dato spazio alle voci qualunque su cosa si sarebbe potuto o dovuto fare, ed ai grilli parlanti critici dell'azione dello Stato che non avrebbe fatto nulla.

Le cose non stanno propriamente così.

Dopo il terremoto di San Giuliano (31 ottobre 2002), con la tragica morte di trenta bambini sotto le macerie della scuola del paese, c'è stata una fortissima presa di coscienza che ha portato a rivoluzionare le norme tecniche del settore con l'obiettivo di mitigare il rischio sismico nel nostro Paese avendo definito per la prima volta modalità specifiche per la verifica e gli interventi sulle costruzioni esistenti.

È stato introdotto l'obbligo di procedere alla verifica sismica delle opere infrastrutturali e degli edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (caserme, scuole, ospedali, stadi, attività commerciali, sale, uffici soggetti ad affollamento, etc.). La norma, pur non determinando sempre l'obbligatorietà degli interventi a seguito di una verifica che evidenzia l'inadeguatezza della struttura, impone, se la proprietà è pubblica, di inserire gli interventi necessari nella pianificazione triennale e di richiedere un finanziamento specifico (sono state stanziare considerevoli risorse in apposito capitolo di spesa), se la proprietà è privata di attivarsi in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate. In entrambe i casi, ci sono responsabilità penali per gli inadempienti se un evento tellurico comporrà vittime.

Quindi non è vero che non sia stato fatto nulla negli ultimi anni.

Al contrario, negli ultimi 10 anni è stato speso oltre 1 miliardo per l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli interventi. La strada intrapresa è corretta anche se alcune azioni sono state disordinate e non finalizzate.

In accordo con le indicazioni del Prof. Giovanni Azzone, coordinatore di Casa Italia, l'Oice ritiene che i primi interventi debbano essere rivolti a maturare una coscienza/conoscenza del rischio con la messa a regime delle informazioni sul rischio sismico del Paese.

In quest'ottica, con riferimento all'obbligo di verifica sismica per gli edifici strategici e rilevanti, riteniamo sarebbe importante:

- confermare la strada intrapresa nell'Opcm 3274 del 20/3/2003 e dalle NTC2008 andando a eliminare i distinguo precedentemente inseriti nell'Ordinanza;
- definire più chiaramente il perimetro dell'obbligo e delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza senza tralasciare alla giustizia penale le conseguenze della non-ottemperanza all'obbligo, stabilendo ad esempio un nuovo termine dicembre 2017;
- indicare modalità semplici per la gestione del risultato della verifica sismica con indicazione delle azioni da intraprendere (indicazioni ad oggi relegate in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri non vincolante). *A riguardo si propone una tabella semplificata.*

*\*Coordinatore gruppo di lavoro Oice sulla sicurezza sismica*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

**Azioni da intraprendere in funzione dell'esito della verifica sismica  
(alfa rapporto tra la resistenza dell'edificio in esame e la resistenza di un edificio  
progettato con le norme tecniche vigenti)**

Indicatore Strutture	alfa < 0.2	0.2 < alfa < 0.4	0.4 < alfa < 0.6	0.6 < alfa < 0.8	alfa > 0.8
Strategiche	Non utilizzabile a meno di interventi	Obbligo di interventi entro 2 anni	Obbligo di interventi entro 5 anni	Obbligo di interventi entro 10 anni	Nessun intervento necessario
Rilevanti	Non utilizzabile a meno di interventi	Obbligo di interventi entro 5 anni	Obbligo di interventi entro 10 anni	Obbligo di interventi entro 15 anni	Nessun intervento necessario